



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n.7266

10.11.2019 del 29 marzo 2019

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Art. 3 comma 19 l.r. 27/2016.

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
(rif. nota 24 gennaio 2019, n. 1543)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento rappresenta che *“deve procedere”* alla definizione della procedura di fuoriuscita dal bacino dei precari, e riporta quanto disposto dall'art.3, comma 19, della l.r. n. 27/2016, secondo cui *“I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato (...) inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali ...”*.

Ciò posto, poiché la *“retribuzione già in godimento”* ricomprende *“una serie di voci distinte (stipendio tabellare, contingenza, contributi previdenziali e assistenziali assegni per nucleo familiare ecc.)”* viene chiesto l'avviso di questo Ufficio *“relativamente alle componenti da considerare ai fini del suddetto computo”*.

Nella nota in riferimento si precisa che nel contributo in atto erogato sono ricomprese solo le voci di stipendio tabellare annuo, tredicesima mensilità e oneri sociali, con esclusione degli assegni familiari e degli incrementi contrattuali che sono corrisposti dai comuni.

Per tale ragione nella individuazione degli indicatori ai fini del computo della suddetta indennità omnicomprensiva, in assenza di precedenti al riguardo, codesto Dipartimento *“sarebbe orientato a computare solamente la parte relativa alla voce stipendio tabellare con esclusione delle voci relative ai contributi di assistenza e previdenza”*.

Codesto Richiedente chiarisce le ragioni a sostegno dell'orientamento espresso, precisando che gli oneri sociali trovano una loro giustificazione nella esecuzione della prestazione lavorativa, quindi, *“una volta esercitato il diritto di opzione da parte del lavoratore la sua fuoriuscita dal bacino renderebbe privo di causa il suddetto obbligo di pagamento”*.

2. Con riferimento alla questione sopra rappresentata si rassegna quanto segue.

La disposizione, riportata in epigrafe, dalla cui interpretazione scaturisce il quesito sottoposto all'esame dello Scrivente, prevede che i s titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e quelli del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'art 30 della legge regionale n. 5 del 2014 ¹, possano optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni di retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali.

La richiesta di parere è volta a chiarire cosa si intenda per *“retribuzione già in godimento”*, al fine di individuare le singole voci da computare nel calcolo della *“indennità omnicomprensiva”* da corrispondere al lavoratore che opti per la fuoriuscita dal bacino di appartenenza.

In disparte ogni considerazione sulla ripartizione degli oneri tra la Regione e gli enti locali, non decisiva ai fini della questione prospettata, la previsione della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, in alternativa alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, potrebbe ragionevolmente essere considerata, pur nella genericità della disposizione in esame, una sorta di indennizzo per la rinuncia al rapporto di lavoro.

Qualora si attribuisca tale natura a detta indennità, può desumersi che non vadano computati i contributi ai fini del calcolo dell'indennità, tenuto conto della circostanza che la sua

¹ Art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5: *“Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:*

- a) anzianità di utilizzazione;*
- b) in caso di parità maggior carico familiare;*
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica”*.

erogazione è condizionata alla “*fuoriuscita dal bacino di appartenenza*” e, quindi, come correttamente sottolineato da codesto Dipartimento, al venir meno del rapporto di lavoro.

Può essere utile, a tal riguardo, segnalare la legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 9, che ha reso applicabile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui costituiscono “*redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1 (n.d.r. ora articolo 49² del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) del testo unico delle imposte sui redditi ...*” e cioè tutti quei redditi che “*derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri*”,

Occorre, a questo punto, stabilire cosa si intenda per “*retribuzione già in godimento*”, parametro individuato dal legislatore regionale per la quantificazione dell’indennità prevista dall’art.3, comma 19, della l.r. n. 27/2016.

Nella legislazione vigente non si rinviene una nozione legale né concettuale unitaria di “retribuzione”, idonea a risolvere ogni problema interpretativo, in quanto è rimessa, di volta in volta, alla fonte legale o contrattuale che disciplina un determinato istituto l’individuazione delle singole voci da computare.

La materia retributiva, nel pubblico impiego contrattualizzato, è stata rimessa alla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Pertanto, in mancanza di una generale definizione inderogabile di retribuzione e di indicazioni specifiche, contenute nella norma in esame, che consentano di ricostruire il concetto di retribuzione in godimento, risalendo alle singole voci da computare, non resta che orientarsi in via interpretativa, considerando il trattamento ordinario costantemente corrisposto, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, comprendente lo stipendio tabellare annuo con la tredicesima mensilità, eventuali scatti di anzianità o voci analoghe, ove previsti, le indennità corrisposte in via continuativa, escludendo quelle voci, di carattere accessorio ed occasionale, che presuppongono l’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative (es. compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produttività).

Dal computo andrebbero esclusi gli assegni per il nucleo familiare, che si configurano come una prestazione di natura previdenziale, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e

² Art. 49. Redditi di lavoro dipendente [Testo post riforma 2004]

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

Pur ritenendosi auspicabile un intervento legislativo volto a risolvere in via definitiva ogni dubbio interpretativo, può ragionevolmente ritenersi che nel calcolo debbano, quindi, essere inclusi tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, saltuario o transitorio.

Non secondarie appaiono, infine, anche le modalità con cui, al successivo comma 21, dello stesso articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, è stata quantificata la spesa per la misura di fuoriuscita in esame, da cui codesto Richiedente potrebbe trarre indicazioni utili sul calcolo e sulla determinazione dell'indennità *de qua*.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Marina Miceli*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela Maria Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M.Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993